



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

### **Ufficio Scolastico Regionale della Campania**

#### **Direzione Generale**

#### **PROTOCOLLO D'INTESA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO REGIONALE PER IL COMPARTO SCUOLA**

Il giorno 29 luglio 2002, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, si è tenuta una riunione tra la delegazione di parte pubblica di cui al D. D. prot. n. 29985 del 7.11.2001 e la delegazione di parte sindacale, rappresentata dai sottoscrittori del presente accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Decentrato Regionale concernente la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale per il COMPARTO SCUOLA.

#### **LE PARTI**

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001 n.165, contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare gli art.40 e ss.;

VISTO il D. Lgs. 16/4/1994 n.297, Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;

VISTO il C.C.N.Q. 7/8/1998, concernente le libertà e prerogative sindacali;

VISTA la Legge 15/3/1997 n.59, e in particolare l'art.21;

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola, sottoscritto il 26/5/1999;

VISTO il C.C.N.I. del Comparto Scuola, sottoscritto il 31/8/1999;

VISTO il D.lgs. 30/7/1999 n.300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, gli art.4, comma 4 e 75;

VISTO il D.P.R. 6/11/2000 n.347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione e, in particolare, l'art.6 , che prevede l'istituzione in ciascun capoluogo di regione dell'Ufficio Scolastico Regionale di livello dirigenziale generale;

VISTO il decreto dirigenziale prot. n.14526/P del 22/5/2001 con il quale è stata determinata l'articolazione funzionale e territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

VISTO il C.C.N.L. - Comparto Scuola - sottoscritto il 15/3/2001 e in particolare gli art.2, 3 e 4, che disciplinano il sistema di relazioni sindacali; VISTO, in particolare, l'art.2 del precitato C.C.N.L. 15/3/2001, secondo cui la devoluzione a livello regionale delle materie finora

trattate a livello nazionale o provinciale dell'Amministrazione Scolastica comporta anche l'attribuzione al predetto livello regionale della competenza alla relativa contrattazione o alle altre forme di relazioni sindacali previste al riguardo dal C.C.N.L. 26/5/1999;

VISTO il primo CCNL per il personale dell'area V della Dirigenza Scolastica sottoscritto il 1° marzo 2002 e ritenute l'opportunità e la necessità di formalizzare con apposita sezione del presente protocollo d'intesa la materia delle relazioni sindacali per quanto attiene i Dirigenti Scolastici;

## **STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE**

### **PARTE I**

### **PERSONALE DOCENTE ED ATA – PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL CONTRATTO**

1. Il presente contratto decentrato regionale si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art.8 del Contratto Collettivo Nazionale quadro sottoscritto il 2/6/1998.
2. Il presente contratto rimane valido nel periodo intercorrente tra la data della sua sottoscrizione e la data in cui cesseranno gli effetti giuridici del C.C.N.L. 26/5/1999.
3. Il presente contratto, alla scadenza, è rinnovato tacitamente di anno in anno, qualora non sia comunicata con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, la disdetta da una delle parti.  
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto decentrato.
4. Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente contratto, a seguito di sopraggiunte norme legislative e/o pattizie.
5. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, la Direzione Scolastica Regionale procederà alla trasmissione di copia integrale del presente contratto a tutte le istituzioni scolastiche della Regione Campania, che ne cureranno l'affissione, nelle bacheche sindacali di scuola, entro 5 giorni dalla ricezione.

#### **ART. 2 - OBIETTIVI E STRUMENTI**

1. Con il presente accordo vengono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali - a livello regionale - per il personale del Comparto Scuola.
2. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della specificità dei ruoli e delle responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di

contemperare l'interesse del personale della Scuola al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Esso è improntato ai criteri della correttezza e della trasparenza dei comportamenti.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti ambiti:

- a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo con le modalità, i tempi e le materie indicate nel successivo art.3;
- b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione, della concertazione e delle intese.

Essa può prevedere, altresì, l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell'art.4;

- c) interpretazione autentica dei contratti decentrati.

### **ART. 3 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA**

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata a valorizzare la professionalità del personale, per incrementare la qualità del servizio scolastico e sostenere i processi innovativi in atto.

2. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:

- a) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali;
- b) opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti;
- c) esercizio dei permessi sindacali
- d) ogni altra materia devoluta alla competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale, in connessione con il processo di riordino dell'Amministrazione Scolastica ai sensi del D.P.R. 6/11/2000 n.347.

3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall'art. 40 del d. lgs. 30/3/2001 n.165.

Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette. Sulle materie finalizzate a garantire il tempestivo e funzionale avvio dell'anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.

### **ART. 4 - PARTECIPAZIONE**

1. L'Amministrazione scolastica regionale **fornisce informazioni** e la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'art.9 C.C.N.L. 26/5/1999 sulle seguenti materie:

- a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
- b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
- c) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
- d) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale; e) andamento generale della mobilità del personale;
- e) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
- f) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle istituzioni scolastiche.

2. Gli incontri per l'informazione si svolgono con cadenza almeno annuale.

Essi hanno come oggetto gli atti di gestione più rilevanti e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate.

La documentazione relativa viene fornita, per mezzo informatico, ai sindacati con congruo anticipo, e comunque almeno tre giorni prima della data prevista per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

3. Su ciascuna delle materie segnalate al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di **commissioni paritetiche**, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte - non vincolanti per l'Amministrazione - e di prospettare indicazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.

4. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui all'art. 9 C.C.N.L. 26/5/1999 possono richiedere l'inizio della procedura di concertazione sulle seguenti materie:

- a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
- b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.

5. La concertazione si svolge in appositi incontri da tenersi entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

6. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione.

7. Dell'esito della concertazione, qualora non si raggiunga l'unanimità dei consensi, viene redatto apposito verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

8. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

9. Sulle materie finalizzate a garantire il tempestivo e funzionale avvio dell'anno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.

---

### **ART. 5 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

1. Nell'ambito della struttura organizzativa della Direzione Scolastica Regionale sarà individuato un ufficio con il compito di coordinare i rapporti con le OO. SS., con particolare riferimento all'informativa, alla richiesta di atti ufficiali.
2. Le convocazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e per le vie più sollecite.
3. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale sarà individuato un apposito spazio per le esigenze di affissione di materiale a contenuto sindacale delle OO. SS. abilitate alla contrattazione decentrata.
4. Alle singole riunioni potranno partecipare i segretari regionali delle OO. SS. firmatarie del presente accordo o loro delegati, eventualmente assistiti da personale esperto nella materia da trattare, in misura comunque non superiore a due per ciascuna organizzazione sindacale.
5. Laddove possibile e fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, si cercherà di programmare un calendario mensile degli incontri tra le parti.
6. Per garantire la massima trasparenza dei provvedimenti definiti e /o delle procedure avviate, l'Amministrazione consegnerà ad ogni organizzazione sindacale copia degli atti di carattere generale emessi dall'Ufficio (graduatorie, elenchi, decreti, circolari, direttive, ecc.), su supporto magnetico, eventualmente avvalendosi della struttura di cui al precedente comma 1. Resta fermo, ovviamente, il diritto di accesso ex 1.241 per quanto attiene agli atti di carattere non generale.
7. Le determinazioni assunte nel corso delle singole riunioni saranno riportate in un apposito, sintetico verbale.
8. Le parti si incontreranno, almeno una volta all'anno, per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione sui risultati delle intese sottoscritte.
9. L'amministrazione si adopererà per estendere il circuito di posta elettronica intranet a tutte le OO.SS.

### **ART. 6 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE**

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti convengono sulla necessità che l'effettuazione di azioni di sciopero, ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza, siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi.
2. Durante l'esperimento del tentativo di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero, l'amministrazione si asterrà dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art.4 dell'Allegato al C.C.N.L. 26/5/1999 e dal successivo D.M. n.127 del 20/4/2000, per i conflitti a livello regionale sarà istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con decreto del Direttore Generale, un organismo di conciliazione composto da:

- il direttore generale o un suo delegato;
- il dirigente dell'ufficio interessato alla materia oggetto del conflitto;
- i rappresentanti delle OO. SS. ammesse alla contrattazione decentrata regionale.

Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Scolastico Regionale, di qualifica corrispondente all'Area C.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si richiamano le disposizioni contenute nel citato D.M. n.127 del 20/4/2000.

#### **ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI**

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

a) Per la parte pubblica:

- la delegazione all'uopo istituita con d. d.

b) Per le organizzazioni sindacali:

- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. 26/5/1999, secondo le modalità indicate nel precedente art.5.
- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali che intendano aderire all'accordo.

2. L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (A. R. A. N.).

### **PARTE II**

#### **CAPO I - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE**

#### **ART. 8 - ASSEMBLEE TERRITORIALI**

1. Le Segreterie Regionali delle OO. SS. rappresentative, di cui al D. Lvs. 165 del 30/3/2001 possono convocare assemblee, sia a livello territoriale regionale e/o provinciale, sia a livello di singola istituzione scolastica.

2. L'esercizio di questo istituto a livello provinciale viene garantito attraverso un regolamento, da determinare attraverso una contrattazione provinciale con le OO.SS. rappresentative, che tenga conto di:

- a) tempi standard di percorrenza dalla scuola al luogo di riunione;
- b) straordinarietà del suo uso;
- c) minor pregiudizio alla qualità dell'offerta;
- d) coinvolgimento delle RSU.

### **ART. 9 - ESONERI SINDACALI**

1. I soggetti di cui all'art. 10 del CQN 7/8/98 e/o i componenti di organismi dirigenti delle OO. SS. di cui al D. Lvs. 165 del 30/3/2001 possono fruire di permessi sindacali per le riunioni degli organismi statutarî sindacali, nonché per lo svolgimento delle attività sindacali espressamente previste dal CCNL scuola 26/05/99, dal CCNL scuola 04/08/95, dal CCNI scuola 31/08/99, dal D. Lvs. 396/97 e dalla L. 300/70
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dai contratti nazionali in vigore.
3. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico dalle Segreterie provinciali e/o regionali delle OO. SS. tramite atto scritto. Tale atto sarà inviato anche ai C.S.A., ai fini della verifica del computo delle ore spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale rappresentativa.
4. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio in relazione all'assenza dei dipendenti interessati.

### **ART. 10 - AGIBILITÀ SINDACALE**

1. A partire dal 01/09/2000, nella sede della Direzione scolastica regionale e nelle sedi degli uffici scolastici territoriali, alle OO. SS. di cui al D. Lvs. 165 del 30/03/2001, è riconosciuto il diritto di utilizzare in modo permanente un locale comune adeguatamente arredato non destinato ad uso ufficio.
2. Nei locali comuni di cui al comma precedente, le OO. SS. possono esercitare tutti i diritti sindacali previsti e garantiti dalla normativa vigente in materia e, in modo particolare, dai contratti in vigore.
3. Nella sede della Direzione scolastica regionale e nelle sedi degli uffici scolastici territoriali alle OO. SS. di cui al D. Lvs. 165 del 30/3/2001, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L. 300/70.
4. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente devono essere ubicate in un luogo facilmente accessibile e di normale transito da parte del pubblico.
5. Le comunicazioni ufficiali fra le parti firmatarie del presente protocollo avvengono tramite comunicazione scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica.
6. L'Amministrazione ha l'obbligo di far pervenire alle OO. SS. tutte le comunicazioni di carattere generale inviate alle scuole, per la successiva affissione nelle rispettive bacheche sindacali o negli appositi spazi.
7. L'Amministrazione scolastica regionale si impegna ad invitare formalmente i Dirigenti scolastici a predisporre quanto necessario affinché tutte le comunicazioni aventi carattere generale indirizzate al personale provenienti dalle Segreterie provinciali e/o regionali delle OO. SS. vengano affisse nelle bacheche sindacali delle scuole nella stessa giornata in cui pervengono, nonché entro il giorno successivo nelle bacheche sindacali delle eventuali succursali, sedi staccate e/o coordinate e plessi scolastici.

8. Altresì l'Amministrazione scolastica regionale si impegna ad invitare i Dirigenti scolastici a trasmettere tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato, come circolari interne della scuola.

9. Le OO. SS. provinciali e regionali firmatarie possono accedere a tutti gli uffici attraverso opportune abilitazioni da stabilire di comune intesa.

#### **ART. 11 - PATROCINIO E PATRONATO**

1. Le Organizzazioni sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie provinciali e/o regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione di qualunque procedimento che riguardi personalmente il delegante.

2. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, all'interessato o al suo delegato, di norma entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.

3. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un sindacato o da un istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione scolastica.

#### **ART. 12 - CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI**

1. Fra le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 viene concordato il seguente calendario di massima al fine di avviare i diversi livelli di relazioni sindacali sulle materie previste dagli Artt. 4 e 5 del CCNL scuola 26/05/99, secondo quanto previsto all'art. 9 del medesimo CCNL:

- a) entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico i criteri per la fruizione di permessi per il diritto allo studio;
- b) entro il 30 ottobre le opportunità formative per tutto il personale della scuola;
- c) entro il 10° giorno precedente la chiusura delle funzioni informatiche, i criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutte le tipologie di personale;
- d) entro il 10° giorno antecedente l'inizio delle operazioni le modalità di utilizzazione e assegnazione del personale nonché le modalità organizzative per l'avvio dell'anno scolastico;
- e) entro il 10° giorno antecedente l'inizio delle operazioni, le modalità organizzative per l'assunzione del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato;

2. Durante ciascun anno scolastico la Direzione regionale, anche tramite gli Uffici scolastici territoriali, s'impegna a fornire tempestivamente alle Segreterie provinciali e regionali delle OO. SS di cui al precedente art. 1, comma 1, tutte le informazioni utili e tutto il materiale necessario per garantire al meglio le relazioni sindacali previste dal CCNL scuola 26/05/99, dal CCNL scuola 04/08/95, dal CCNI scuola 31/08/99, nonché dal presente protocollo d'intesa e dai contratti vigenti.

3. In particolare la Direzione scolastica regionale nonché i CSA consegneranno alle OO. SS., firmatarie della presente Intesa, contestualmente alla pubblicazione all'albo, copia delle graduatorie in versione cartacea e/o elettronica riproducibile (ad es. graduatorie concorsi, supplenze ecc. .) e degli elenchi (ad es. trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni ecc...)

4. Altresì la Direzione scolastica regionale, secondo le rispettive competenze, tramite gli Uffici scolastici territoriali, con congruo anticipo, comunica formalmente per iscritto, alle Segreterie provinciali e regionali delle OO. SS. firmatarie del presente protocollo, gli elenchi nominativi, le date e gli orari di convocazione del personale per l'assunzione degli incarichi a tempo indeterminato ed a tempo determinato

### **ART. 13 - CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE**

1. Ai fini della contrattazione decentrata, la Direzione scolastica s'impegna a comunicare per iscritto alle OO. SS firmatarie del presente protocollo, entro l'inizio di ciascun anno scolastico, la composizione della delegazione di parte pubblica, con indicazione della eventuale delega a trattare rispetto alle singole materie.

2. Entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico, ai sensi della L. 241/90, la Direzione scolastica regionale e gli uffici scolastici territoriali comunicano formalmente alle Segreterie provinciali e regionali delle OO. SS. firmatarie del presente protocollo anche i nominativi dei Responsabili di tutti i singoli uffici e/o procedimenti.

3. Qualora nel corso dell'anno scolastico avvenissero cambiamenti rispetto a quanto comunicato dall'Amministrazione scolastica ai sensi dei due commi precedenti, l'Amministrazione stessa segnalerà tempestivamente alle OO. SS anche tali modifiche.

4 Le Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali comunicano alla Direzione Scolastica, entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico, la composizione della propria delegazione trattante.

5. Resta inteso che, nella contrattazione decentrata regionale, l'Amministrazione può essere assistita dall'ARAN, mentre le Organizzazioni sindacali da un proprio esperto.

6. La contrattazione decentrata si apre entro 15 giorni dalla presentazione formale della piattaforma rivendicativa ai sensi dell'art. 4 del CCNL. La piattaforma, presentata da almeno un soggetto sindacale avente titolo, deve essere inviata, a cura della Organizzazione sindacale, alla Direzione scolastica regionale e a tutti gli altri soggetti sindacali, dando formale assicurazione di adempimento.

7. La Direzione scolastica regionale convoca le delegazioni entro i 15 giorni successivi al ricevimento della piattaforma; nella convocazione scritta del primo incontro di contrattazione, comunicherà anche la composizione dell'intero tavolo trattante.

8. La contrattazione dovrà concludersi entro 30 giorni dal suo formale avvio. Durante l'intera fase (i primi 15 giorni e i successivi 30) l'Amministrazione e le OO. SS. non assumeranno iniziative unilaterali riguardo ai temi trattati.

9. Per le materie delegate agli Uffici territoriali provinciali (CSA) dalla Direzione scolastica regionale, vale quanto concordato nel presente articolo e la contrattazione avverrà presso gli uffici territoriali provinciali con le modalità previste dai commi precedenti.

10 Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente contratto decentrato regionale in conformità alle leggi regionali che seguiranno in ordine alle norme che discendono dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

11 La Direzione Regionale è impegnata a sollecitare tavoli di confronto triangolare con la Regione e le OO.SS. firmatarie della presente Intesa ogni volta che la materia lo richieda.

**CAPO II - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI SINGOLA  
ISTITUZIONE SCOLASTICA**

**ART. 14 - RINVIO ALL'ALLEGATO A**

1 Al fine di promuovere, anche sul versante delle relazioni sindacali a livello di scuola, le condizioni utili allo sviluppo dell'autonomia, le parti convengono sui punti di cui all'allegato A

**CAPO III - SICUREZZA NELLA SCUOLA – D. LGS. 626/94 E  
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI**

**ART. 15 - FINALITÀ PER LA SICUREZZA NELLA SCUOLA**

1. Il presente accordo mira a raggiungere la seguente finalità:  
– rendere sicuri gli ambienti scolastici sia sotto l'aspetto dell'organizzazione del lavoro e la vigilanza sugli alunni, sia sotto l'aspetto della sicurezza della strumentazione usata nelle scuole, degli edifici, delle aule, dei laboratori, degli uffici, dei materiali.

**ART. 16 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA**

1. La Direzione Regionale si impegna ad emanare direttive affinché, a livello provinciale, sia istituito presso ogni C.S.A. un Servizio per la Prevenzione e Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche, con il compito di supportare le scuole del territorio nell'applicazione della normativa sulla sicurezza

**ART. 17 - COMMISSIONI PARITETICHE**

1. La Direzione Regionale costituirà, nel più breve tempo possibile, gli Organismi Paritetici previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 626/94 e dall'art. 59 del CCNI, presso tutti i C.S.A. Tali organismi hanno il compito di orientare ed uniformare i comportamenti delle singole scuole, contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza, concordare iniziative di formazione, comporre possibili controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione. Gli Organismi paritetici sono costituiti da:

- il dirigente del C.S.A. o un suo delegato;
- il responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza del C.S.A.;
- due funzionari del C.S.A. con competenze in materia;
- le OO.SS. rappresentative della Scuola, firmatarie del CCNL del 26/05/99.

2. A seconda degli argomenti all'ordine del giorno, potranno, di volta in volta, essere invitati rappresentanti delle ASL, dei VV.FF., degli EE.LL.

3. Agli Organismi Paritetici viene assicurato da parte dell'Amministrazione l'appoggio organizzativo per consentire che possano svolgere con efficienza ed efficacia i propri compiti. Gli Organismi Paritetici, almeno una volta l'anno, convocano una conferenza di servizio degli RLS e una dei Dirigenti Scolastici per fare il punto della situazione.

### **ART. 18 - OSSERVATORIO REGIONALE**

1. Presso la Direzione Regionale è istituito l'Osservatorio Regionale con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di orientare le scelte sulla sicurezza per le scuole della Regione, di effettuare accordi di programma a sostegno di tali orientamenti, di coordinare l'azione degli Organismi paritetici territoriali, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello regionale operanti in materia di sicurezza e salute, così come previsto dall'Accordo Stato - Regioni sulla sicurezza del 21/12/2000.

2. L'Osservatorio è costituito da:

- un rappresentante della Direzione Regionale
- un rappresentante della Regione
- un rappresentante dell'ANCI
- i rappresentanti delle 5 province
- le OO.SS. rappresentative della Scuola, firmatarie del CCNL del 26/05/99.

3. All'Osservatorio viene assicurato da parte dell'Amministrazione l'appoggio organizzativo per consentire che possa svolgere con efficienza ed efficacia i propri compiti.

### **ART. 19 - ACCORDI CON GLI ENTI LOCALI E LE ASL**

1. La Direzione Regionale si impegna affinché a livello regionale e, per i rispettivi ambiti di competenza, in ogni C.S.A. si promuovano accordi con Comuni e Province e le ASL, sottoscrivendo convenzioni e protocolli di intesa per favorire la comunicazione, l'adozione di misure preventive e protettive, le verifiche periodiche e i controlli sullo stato di attuazione della normativa sulla sicurezza nelle Istituzioni scolastiche.

## **PARTE III**

### **RELAZIONI SINDACALI PER LA SCUOLA NON STATALE**

### **ART. 20 - FINALITÀ**

1. La Direzione Scolastica regionale della Campania e le OO.SS. convengono sulla necessità di avviare e tenere aperto un confronto sullo stato di applicazione della L. 62/2000, soprattutto in considerazione del fatto che è la Direzione regionale a rilasciare il riconoscimento dello status di scuola paritaria e a verificare i requisiti di ingresso.

### **ART. 21 - SCUOLE PARITARIE**

1. Le parti concordano che la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, della Legge 62/2000 vadano accertati in sede di riconoscimento della parità ed ogniqualvolta si renda necessario.

2. La Direzione Regionale si impegna a procedere tempestivamente e sistematicamente all'accertamento delle condizioni in cui si trovano ed operano le scuole non statali.
3. I risultati di tale accertamento sono oggetto di informativa ed analisi con le OO.SS..

## **ART. 22 - MATERIE DI CONFRONTO CON LE OO.SS.**

1 Il confronto tra la Direzione e le OO.SS. si avvierà e si svolgerà, in particolare, sulle seguenti materie:

- elenco aggiornato delle scuole paritarie;
- sussistenza dei requisiti e iniziative dell'Amministrazione in caso del mancato possesso degli stessi;
- le condizioni contrattuali del personale docente e non docente, e cioè l'applicazione da parte degli istituti al personale dei CCNL legittimi, ossia Aninsei Assoscuola, Agidae, Fism;
- in presenza di docenti con rapporto di lavoro di prestazione autonoma o collaborazione coordinata e continuata o di lavoro volontario, il rispetto della percentuale complessiva prevista dalla Legge;
- il possesso dell'abilitazione o idoneità per il personale docente;
- presenza di corsi completi, sdoppiamento o sospensione di classe, composizione numerica delle classi;
- effettiva attivazione degli Organi Collegiali (anche in considerazione del fatto che per la presenza degli OO.CC. non ci sarà più Commissario Governativo a sovrintendere agli scrutini);
- scrutini, esami di idoneità ed esami di Stato nelle scuole secondarie (soprattutto la presenza dei candidati privati esterni nelle scuole paritarie);
- esami di idoneità e di licenza nelle scuole elementari paritarie;
- l'individuazione nelle scuole elementari paritarie del dirigente scolastico responsabile, da cui consegue l'eliminazione del ruolo di vigilanza delle Direzioni Didattiche territorialmente competenti;
- gestione e assegnazione dei finanziamenti statali, e cioè l'ammontare complessivo e per ordine di scuola dei finanziamenti, il monitoraggio e i risultati del finanziamento già effettuato, i criteri di assegnazione e di distribuzione dei finanziamenti per il 2002, l'uso dei fondi per il diritto allo studio a livello della regione.

2. La Direzione Regionale e le OO.SS. si impegnano a pubblicizzare i risultati del loro confronto e a fare il punto sullo stato di attuazione della Legge 62/2000 nella regione in una conferenza annuale.

---

## **NORME FINALI**

### **ART. 23 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI**

1. In caso di controversie sull'interpretazione del contratto collettivo decentrato, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente, in attuazione dell'art.49 del d. lgs. 30/3/2001 n.165, il significato della clausola controversa.

La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di attivare la procedura descritta al comma precedente, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata.

3. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Essa deve far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

5. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato.

### **ART. 24 - NORMA FINALE**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L. 26/5/1999 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali decentrati.

A norma dell'art.47 comma 3 del d. lgs. 30/3/2001 n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

### **LE PARTI FIRMATARIE**

PER LA PARTE PUBBLICA

f.to A.M. Dominici

f.to G. D'Angelo

f.to L. de Filippis

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PER LA PARTE SINDACALE

CGIL SCUOLA f.to F. Cormino

CISL SCUOLA f.to L. Bifulco

UIL SCUOLA f.to F. Pascarella

SNALS – CONFISAL f.to T. De Angelis -  
MArgiotta

**PROTOCOLLO D'INTESA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO REGIONALE PER IL COMPARTO SCUOLA**

## **ALLEGATO A**

### **ART. 1 - ASSEMBLEE DI SCUOLA**

1. Nell'ambito della propria istituzione scolastica di riferimento, per tutte le tipologie di personale ivi operante, dalla RSU possono essere convocate assemblee sia in orario sia fuori orario di servizio.
2. L'ordine del giorno delle assemblee convocate dalla RSU deve essere conforme alle materie previste dall'art.6 del CCNL Scuola 26/05/99 e successive modifiche e integrazioni.
3. La convocazione delle assemblee di cui al precedente comma 1 deve avvenire secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti e, in particolar modo, ai sensi di quanto contenuto nell'art.13 del CCNL Scuola 04/08/95 nonché nel presente Protocollo d'intesa. Altresì, la decisione di convocare le assemblee in oggetto deve essere assunta almeno a maggioranza dei membri della singola RSU.
4. Secondo quanto previsto dall'art.13,comma 6, del CCNL scuola 04/08/95, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un'unica Istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola.

### **ART. 2 - MODALITÀ FRUIZIONE ES ONERI SINDACALI**

1. Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) possono fruire di esoneri sindacali per lo svolgimento di assemblee, per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art.6 del CCNL scuola 26/05/99, nonché per tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli esoneri sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento in vigore.
3. Il monte ore annuale di esoneri sindacali retribuiti spettante ad ogni singola RSU, salvo decisione diversa assunta all'unanimità da tutti i componenti, va suddiviso in uguale misura fra tutti i membri dell'organismo sindacale in oggetto.
4. La fruizione degli esoneri sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle RSU, secondo tempi e modalità concordati a livello d'Istituto. Le RSU non sono tenute ad assolvere a nessun altro adempimento per la fruizione del permesso.
5. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione degli esoneri di cui al precedente comma 1 si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio derivanti dall'assenza dei membri componenti la RSU. Di norma la comunicazione avviene non oltre i due giorni precedenti.
6. Gli ulteriori esoneri orari individuali nella misura di 40 ore spettanti specificamente ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), indipendentemente dalle esigenze di servizio, si configurano parimenti come un atto dovuto e sono fruibili ad insindacabile giudizio

del RLS anche per quanto attiene a circostanze e luoghi, dandone preventiva comunicazione al dirigente scolastico.

7. Gli incontri di contrattazione decentrata a livello della singola istituzione scolastica devono essere programmati in modo da tener presenti le esigenze e le necessità delle parti.

### **ART. 3 - PATROCINIO ED ACCESSO AGLI ATTI**

1. Le RSU e le Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di accesso agli atti della scuola, limitatamente alle materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art.6 del CCNL scuola 26/05/99 e all'art. 3 del CCNL del 15/03/2001.

### **ART. 4 - COSTITUZIONE FORMALE TERMINALI ASSOCIATIVI SINDACALI**

1. Le Segreterie Regionali e/o provinciali delle Organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni delle RSU del 13/16 dicembre 2000 possono costituire, all'interno delle singole Istituzioni scolastiche, un Terminale associativo della propria Organizzazione sindacale (Nota ARAN prot.1299 del 30/01/2001).

### **ART. 5 - AGIBILITÀ SINDACALE ALL'INTERNO DELLE SCUOLE**

1. Le strutture sindacali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle RSU e ai terminali associativi, tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica;
2. Il Dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alle RSU e ai terminali associativi di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali.
3. Al di fuori dell'orario obbligatorio di lezione in classe, per motivi di carattere sindacale, alle RSU e ai terminali associativi è consentito di comunicare con il personale durante l'orario di servizio.
4. Al di fuori dell'orario di lavoro individuale e limitatamente alle questioni specifiche della singola scuola e secondo gli accordi intervenuti in occasione della stipula di Contratto d'Istituto, e previa comunicazione al Dirigente scolastico, alle RSU e ai terminali associativi è consentito l'utilizzo delle apparecchiature di comunicazione ed informatiche, nonché del ciclostile e della fotocopiatrice (in entrambi i casi per la quantità indispensabile).
5. Nella sede centrale delle singole istituzioni scolastiche e nelle eventuali relative succursali, scuole staccate e/o coordinate, plessi dipendenti, alle Organizzazioni Sindacali è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della L.300/70.
6. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, non marginali, bensì di normale transito da parte del personale in servizio a scuola.
7. Le RSU e i terminali associativi hanno diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai precedenti comma 5 e 6 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.

8. Ai fini dell'affissione nelle bacheche sindacali di scuola, stampati o documenti possono essere direttamente inviati alle istituzioni scolastiche dalle strutture sindacali, oppure possono essere esposte e siglate autonomamente dalla RSU e dai terminali associativi.

#### **ART. 6 - COMPONENTI DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI**

1. Ai sensi dell'art. 4 del CCNL 15/03/2001 in occasione della contrattazione integrativa di scuola, le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

- a) per la parte pubblica: dal Dirigente Scolastico;
- b) per la parte sindacale: dalla RSU di scuola e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL 26/05/99.

2. Le date e gli orari di svolgimento degli incontri di contrattazione integrativa decentrata di cui all'art.6 del CCNL scuola 26/05/99,devono essere portati a conoscenza delle RSU e delle Segreterie provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Scuola 26/05/99 con congruo anticipo e comunque almeno 5 giorni prima.

#### **ART. 7 - CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO**

1. Sulle materie oggetto di informazione preventiva di cui all'art. 6 del CCNL 26/05/99 e art. 3 del CCNL Scuola 15/03/01 (es.: proposte di organico) la avvenuta consegna della documentazione ai soggetti sindacali tramite la RSU deve risultare con apposito verbale ovvero con la firma per avvenuta notifica sugli atti originali oggetto di informazione.

2. Sulle materie oggetto di contrattazione integrativa, contemplate all'art. 3, lett. a) – b) – c) e d) del CCNL Scuola 15/03/01, la mancata sottoscrizione del contratto sospende l'esecutività delle delibere che da esso discendono.

3. E' garantita l'informazione e la trasparenza, mediante deposito in luogo definito e visibile per chi opera nella scuola, dei prospetti riepilogativi dell'utilizzo del fondo dell'Istituzione scolastica comprensivi dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi, e ciò non costituisce violazione della normativa vigente sulla privacy in quanto debitamente applicativa di precise disposizioni normative e contrattuali (art. 6, comma 4 del CCNL Scuola 26/05/99 ed art. 3, comma 9 del CCNL 15/032001).

4. Copia dei prospetti di cui al comma precedente viene consegnata tempestivamente alle RSU.

5. La Direzione scolastica regionale, d'intesa con le OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola del 26/05/99, promuove ed organizza conferenze annuali provinciali al fine di raccogliere le esperienze contrattuali di scuola, di renderle disponibili alla comune riflessione e di suggerire gli eventuali adattamenti.

#### **ART. 9 - CONTINGENTI MINIMI DI PERSONALE EDUCATIVO ED ATA IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEE**

1. Ai sensi dell'art 6 del CCNL scuola 26/05/99 i contingenti minimi di personale educativo ed ATA in caso di sciopero e di assemblea sono oggetto di contrattazione decentrata a livello di istituzione scolastica.

2. Nelle scuole in cui per qualsivoglia motivo non è stata effettuata la contrattazione decentrata di cui al comma precedente, per quanto concerne la materia oggetto del presente articolo si applica quanto disposto dal comma seguente.

3. Secondo quanto definito dalla L.146/90, dalla L.83/2000, dall'apposito Allegato al CCNL scuola 26/05/99 e dall'Accordo integrativo nazionale dell'8/10/99, si conviene che in caso di sciopero del personale Educativo ed ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

a) svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n° 1 Assistente amministrativo, n° 1 Assistente tecnico e n° 1 Collaboratore Scolastico;

b) la vigilanza straordinaria durante il servizio di mensa in occasione di contemporaneo sciopero del personale docente, nel caso in cui per motivi assolutamente eccezionali il Dirigente scolastico sia oggettivamente costretto a mantenere il servizio stesso: n° 1 o n° 2 Collaboratori scolastici;

c) la cura del bestiame negli Istituti Agrari: n° 1 Assistente tecnico, n° 1 Collaboratore tecnico e n° 1 Collaboratore scolastico;

d) il funzionamento degli impianti di riscaldamento se condotti direttamente dalla scuola: n° 1 unità di personale in possesso del patentino per la conduzione di caldaie;

e) la raccolta e lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi: n° 1 Assistente tecnico e n° 1 Collaboratore scolastico;

f) il pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico;

g) la vigilanza notturna ed il servizio di mensa nei convitti e/o educandati: n° 1 Istitutore, n° 1 Cuoco, n° 1 Infermiere e n° 1 Collaboratore scolastico.

4. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dai Dirigenti scolastici nei confronti dei dipendenti senza un apposito accordo con le RSU o con le Organizzazioni sindacali provinciali e/o firmatarie del CCNL scuola 26/05/99.

5. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il Dirigente scolastico invia alla Direzione Scolastica Regionale, per il tramite dei Centri Servizi Amministrativi provinciali, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione e ne consegna copia alla RSU ed ai terminali associativi.

6. I dipendenti precettati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi, di cui al precedente comma 3, vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

7. Entro 5 giorni dallo sciopero, la Direzione Scolastica Regionale invia al MIUR ed alle Segreterie Regionali e provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo, una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

8. La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere sia il dato generale regionale, sia i singoli dati provinciali.

## **ART. 10 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS)**

1. Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui all'art. 18, comma 6 del D. Lgs. 626/94, è designato a norma del CCNQ del 7/5/96 e dell'art. 58 del CCNL 26/5/99.

- 
- 2- Al RLS va consegnata copia del Documento di valutazione del rischio.
  - 3- Il RLS presenza ad eventuali visite ispettive.
  - 4- Il RLS ha accesso al registro degli infortuni ed ai locali della scuola.
  - 5- Il RLS va consultato per qualunque atto concernente la sicurezza, sia in relazione agli adempimenti, sia per quanto attiene ad eventuali modifiche dello stato dei luoghi preesistente.

PER LA PARTE PUBBLICA

f.to A.M. Dominici

f.to G. D'Angelo

f.to L. de Filippis

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PER LA PARTE SINDACALE

CGIL SCUOLA f.to F. Cormino

CISL SCUOLA f.to L. Bifulco

UIL SCUOLA f.to F. Pascarella

SNALS – CONFSAL f.to T. De Angelis -  
MArgiotta

## INDICE

<b>PARTE I PERSONALE DOCENTE ED ATA – PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>2</b>
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL CONTRATTO.....	2
ART. 2 - OBIETTIVI E STRUMENTI.....	2
ART. 3 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA .....	3
ART. 4 - PARTECIPAZIONE.....	3
ART. 5 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE .....	5
ART. 6 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE .....	5
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI.....	6
<b>PARTE II CAPO I - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE.....</b>	<b>6</b>
ART. 8 - ASSEMBLEE TERRITORIALI.....	6
ART. 9 - ESONERI SINDACALI.....	7
ART. 10 - AGIBILITÀ SINDACALE.....	7
ART. 11 - PATROCINIO E PATRONATO .....	8
ART. 12 - CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI.....	8
ART. 13 - CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE.....	9
<b>CAPO II - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA .....</b>	<b>9</b>
ART. 14 - RINVIO ALL'ALLEGATO A.....	9
<b>CAPO III - SICUREZZA NELLA SCUOLA – D. LGS. 626/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.....</b>	<b>10</b>
ART. 15 - FINALITÀ PER LA SICUREZZA NELLA SCUOLA .....	10
ART. 16 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA .....	10
ART. 17 - COMMISSIONI PARITETICHE .....	10
ART. 18 - OSSERVATORIO REGIONALE.....	10
ART. 19 - ACCORDI CON GLI ENTI LOCALI E LE ASL.....	11
<b>PARTE III RELAZIONI SINDACALI PER LA SCUOLA NON STATALE.....</b>	<b>11</b>
ART. 20 - FINALITÀ.....	11
ART. 21 - SCUOLE PARITARIE .....	11
ART. 22 - MATERIE DI CONFRONTO CON LE OO.SS.....	12
<b>NORME FINALI.....</b>	<b>12</b>
ART. 23 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI.....	12
ART. 24 - NORMA FINALE.....	13
<b>ALLEGATO A.....</b>	<b>14</b>
ART. 1 - ASSEMBLEE DI SCUOLA.....	14
ART. 2 - MODALITÀ FRUIZIONE ESONERI SINDACALI .....	14
ART. 3 - PATROCINIO ED ACCESSO AGLI ATTI.....	15
ART. 4 - COSTITUZIONE FORMALE TERMINALI ASSOCIATIVI SINDACALI .....	15
ART. 5 - AGIBILITÀ SINDACALE ALL'INTERNO DELLE SCUOLE .....	15
ART. 6 - COMPONENTI DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI.....	16
ART. 7 - CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO.....	16
ART. 9 - CONTINGENTI MINIMI DI PERSONALE EDUCATIVO ED ATA IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEE .....	16
ART. 10 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RLS).....	17